



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2006

=====

ADDI' 21/12/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	MICCHETANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	BODANO	Giulia	"
CRANI	Salvo	"	LIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	SARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DE ANGELIS - NIERI - LIBALDI - VALENTINI - SARATTI

DELIBERAZIONE N. 912

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11."



919 21 DIC. 2006 *llg*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11."

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

RILEVATA la condizione in cui si trovano, a tutt'oggi, numerosi piccoli e medi comuni del Lazio, a volte privi di risorse finanziarie sufficienti per dotarsi di strumenti urbanistici moderni ed adeguati alla realtà circostante, che siano in grado di tutelare il territorio e di regolarne l'uso ed i processi di trasformazione;

CONSIDERATO che la legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 - contenente disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali attraverso l'erogazione di contributi regionali - se ha pur sinora sopperito, in qualche misura, a tale necessità, presenta certamente limiti e carenze in relazione sia all'entità dei contributi erogati sia al percorso procedimentale previsto per la loro erogazione;

CHE, inoltre, l'ordinamento ha nel frattempo esteso la pianificazione urbanistica a nuovi ambiti territoriali ed amministrativi (province), sicché appare coerente introdurre anche gli enti esponenziali di tali ambiti alla fruizione dei benefici previsti dalla citata legge regionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad una riformulazione della ormai datata normativa in questione, consentendo, per un verso, un più concreto apporto finanziario della Regione effettivamente correlato ai non indifferenti costi che gli enti locali (compresi gli enti di cui sopra) debbono sostenere nella redazione degli strumenti urbanistici, e razionalizzando, per l'altro, il relativo iter procedurale in termini di maggiore aderenza alle mutate esigenze ed all'attuale contesto;

VISTO il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la direzione regionale "Territorio e Urbanistica", al fine di assicurarne l'analisi tecnico-normativa;

VISTA la relazione dell'Assessore regionale all'Urbanistica;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, composta da cinque articoli e da una relazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. ⁹¹² *lu*
21 DIC. 2006



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1976, N. 55 (NUOVE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1974, N. 8) E SUCCESSIVE MODIFICHE. ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997, N. 11.”

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo

[Signature]

Art. 1

(Modifiche al titolo della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 concernente "Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8")

1. Al titolo della l.r. 55/1976 le parole: "strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle seguenti: "strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica."



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

10/10



Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 55/1976 come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 12)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole: "strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- b) al numero 1) dopo le parole: "strumento urbanistico generale" sono aggiunte le seguenti: "o dotati di programma di fabbricazione";
- c) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all' adeguamento di quest'ultimo al piano territoriale provinciale generale, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;"

2. Al secondo comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole: "strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) piani territoriali provinciali generali di cui alla l.r. 38/1999 e successive modifiche;"

3. Il quarto comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976 è sostituito dal seguente:

"La misura del contributo di cui al primo comma è graduata nel modo seguente:

- a) 100 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

3

e) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.”.

4. Il quinto comma dell'articolo 1 della l.r. 55/1976, aggiunto dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13, è sostituito dal seguente:

“Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 è determinata, in relazione alle prevedibili disponibilità sullo stanziamento complessivo, l'entità del preventivo di spesa ritenuta ammissibile ai contributi previsti dal presente articolo nonché la misura dei contributi di cui al secondo e terzo e sesto comma.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo

102
101



Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/1976 come modificato dalla l.r. 13/1978)

1. L'articolo 2 della l.r. 55/1976 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all'articolo 1 che:

- a) abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- b) si trovino in condizioni deficitarie di bilancio.

2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione, oltre a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, la documentazione da allegare alle domande stesse nonché gli eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi.

3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all'utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/1976)

1. L'articolo 3 della l.r. 55/1976, come modificato dalla l.r. 13/1978, è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi agli enti beneficiari dalla direzione regionale competente in materia urbanistica.

2. L'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:

- a) l'80 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell'incarico ai progettisti;
- b) il restante 20 per cento del contributo successivamente alla definizione delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e alle pubblicazioni dei relativi atti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Con la deliberazione prevista dall'articolo 2 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell'articolo 1.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morruazzo

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11)

1. L'articolo 45 della l.r. 22 maggio 1997, n. 11, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)", è abrogato.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pietro Marrazzo.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner.

A handwritten signature in the bottom left corner, possibly reading "F. B. n.".



Regione Lazio



ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

L'Assessore

ALLEG. S.M. DELIB. R. 912 leg
DEL 21 DIC. 2006

Relazione alla proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 1997, n. 11."

È ben nota la condizione in cui si trovano, a tutt'oggi, numerosi piccoli e medi comuni del Lazio, a volte privi di risorse finanziarie sufficienti per dotarsi di strumenti urbanistici moderni ed adeguati alla realtà circostante, che siano in grado di tutelare il territorio e di regolarne l'uso ed i processi di trasformazione;

La legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 - contenente disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali attraverso l'erogazione di contributi regionali - se ha pur sinora sopperito, in qualche misura, a tale necessità, presenta certamente limiti e carenze in relazione sia all'entità dei contributi erogati sia al percorso procedimentale previsto per la loro erogazione;

Non va, inoltre, dimenticato che l'ordinamento ha nel frattempo esteso la pianificazione urbanistica a nuovi ambiti territoriali ed amministrativi (province), sicché appare coerente introdurre anche gli enti esponenziali di tali ambiti alla fruizione dei benefici previsti dalla citata legge regionale;

Con la presente proposta di legge regionale si intende, pertanto, provvedere ad una riformulazione della ormai datata normativa in questione, consentendo, per un verso, un più concreto apporto finanziario della Regione effettivamente correlato ai non indifferenti costi che gli enti locali (compresi gli enti di cui sopra) debbono sostenere nella redazione degli strumenti urbanistici, e razionalizzando, per l'altro, il relativo iter procedurale in termini di maggiore aderenza alle mutate esigenze ed all'attuale contesto.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazza

On. Massimo Pompili